DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI EMERSIONE DI ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO E DI LAVORO IRREGOLARE

Art. 2

Disposizioni in materia di antiriciclaggio

All'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti in tema di emersione di attivita' detenute all'estero, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai casi di reati gia' estinti, non punibili o non piu' previsti come tali dall'ordinamento, salvo che per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura.".

Versione in vigore dal 24 febbraio 2002, non più in vigore dal 25 aprile 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare
Estremi	Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-completamento-delle-operazioni-di/art-2-disposizioni-in-materia-di-antiriciclaggio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it